

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 118 del 07 febbraio 2017

Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Proroga dei termini di adeguamento dello scarico del depuratore di Campalto nel Comune di Venezia, limitatamente al parametro arsenico.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

VERITAS S.p.A. gestisce il depuratore di Campalto. Viene concessa una proroga di 12 mesi all'adeguamento dello scarico dell'impianto, nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dello Studio ALINA, predisposto da ARPAV, che definisce i valori di fondo naturale di alcune sostanze presenti nelle acque di falda nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

DD.MM. 23.04.1998, 30.07.1999.

Note VERITAS S.p.A. 11.07.2016, prot. n. 49099/2016/UB/sl; 11.11.2016, prot. n. 76882/GM/as.

Parere C.T.R.A. 30.11.2016, n. 4013.

L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legislazione Speciale per Venezia ha come finalità la salvaguardia fisica, ambientale, architettonica, artistica e storico-culturale di Venezia e della sua Laguna. Vengono stabiliti gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi organi competenti: lo Stato, la Regione ed i Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, spesso anticipando la normativa Statale ed Europea sulla tutela dell'ambiente.

Alla Regione sono affidati i compiti relativi al disinquinamento delle tre matrici ambientali solide, liquide e gassose nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Per quanto concerne i reflui liquidi, i Decreti Interministeriali 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 26.05.1999 e 30.07.1999 hanno aggiornato la normativa relativa alla qualità delle acque in Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante, sostituendo le Tabelle allegate al D.P.R. 20.09.1973, n. 962, con i limiti di concentrazione allo scarico sulle acque superficiali. Le disposizioni ministeriali sono state recepite nel Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla D.C.R. n. 107/2009.

In particolare, il Decreto Interministeriale 30.07.1999 ha stabilito limiti particolarmente restrittivi per gli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del Bacino Scolante.

Lo stesso Decreto Interministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi (ex art. 1, punto 3) nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del Bacino Scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al medesimo Decreto) i relativi limiti di accettabilità allo scarico.

Il D.M. 23.04.1998, al punto 6, comma 7, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

Si evidenzia che il D.M. 30.07.1999, per quanto attiene ai limiti allo scarico previsti per le sostanze indicate nella Tabella A, Sezioni 3 e 4 (e solo per esse) prevede che il valore limite di concentrazione allo scarico della specifica sostanza inquinante deve essere rispettato immediatamente a valle dell'applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione economicamente sostenibile, al netto delle concentrazioni registrate nelle acque di prelievo.

Peraltro, tale principio è richiamato anche all'art. 101, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006, in forza del quale la verifica sugli scarichi inquinanti deve essere effettuata scomputando dalla concentrazione al momento dello scarico quella esistente al punto di prelievo.

Per quanto attiene agli scarichi delle acque reflue, disciplinati al Capo II, art. 124 e segg. del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm. e ii., la L. 11.11.2014, n. 164, all'art. 7, comma 1, lettera l) prevede che le Regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio e, qualora gli impianti siano già in esercizio, prevede che le Regioni stesse possano disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali 23.04.1998 e 30.07.1999, la D.G.R. 22.06.2001, n. 1634 ha previsto che i titolari degli impianti pubblici di depurazione, recapitanti i reflui nella rete idrografica del bacino scolante, dovessero presentare alla Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento, indicando i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento alla normativa in argomento. Nel periodo transitorio all'adeguamento, gli impianti dovevano continuare a rispettare i valori-limite indicati nelle Tabelle allegate al D.P.R. n. 962/1973 e recepite nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (approvato con il P.C.R. 01.09.1989, n. 962), oppure limiti diversi, più restrittivi, eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico.

Le Amministrazioni e gli Enti competenti, titolari della gestione degli impianti pubblici di depurazione recapitanti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, hanno ottemperato alle indicazioni della Giunta Regionale ed hanno provveduto ad inviare in Regione gli elaborati progettuali relativi agli interventi di adeguamento.

L'impianto di depurazione di Campalto (in Comune di Venezia), della potenzialità di circa 130.000 A.E. (Abitanti Equivalenti), si trova nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, bacino deposizionale del Brenta, con recapito delle acque depurate nel Canale Osellino ed è soggetto alla disciplina degli scarichi sancita dalla Legge Speciale per Venezia, molto più restrittiva di quella prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. A tutt'oggi, in base alle richieste dell'Ente Gestore, V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., sono già state concesse alcune proroghe all'adeguamento dello scarico dalla Giunta Regionale (dal 2009 per il parametro Arsenico), previa acquisizione del Parere della C.T.R.A., riassunte nell'**Allegato A** al presente Provvedimento.

Le campagne di indagine (di ARPAV e del Gestore del S.I.I.), effettuate nel triennio 2009-2015, sui reflui recapitati all'impianto di Campalto, hanno evidenziato buone riduzioni dei microinquinanti (elencati nella Tabella A, sez. 4 "Elementi tossici e nocivi" del D.M. 30.07.99) allo scarico del depuratore, tranne che per l'oligoelemento arsenico, per il quale il D.I. 30.07.99 ha fissato il limite di concentrazione di 1µg/litro, di un ordine di grandezza inferiore a quello fissato per le acque destinate al consumo umano, pari a 10 µg/litro, indicato dal D.L.vo 02.02.2001 n. 31.

Tale valore di concentrazione è risultato difficilmente raggiungibile, in termini tecnici, anche applicando le migliori tecnologie disponibili indicate nel D.M. 26.05.1999 e nella letteratura tecnico-scientifica di settore, la cui adozione comporterebbero peraltro oneri economici insostenibili per il Gestore, con pesanti ripercussioni sulle tariffe delle utenze. Si osserva che valori così restrittivi (in presenza di concentrazioni di arsenico molto basse nelle acque di prelievo) si ottengono con molta difficoltà anche negli impianti di potabilizzazione.

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., facendo riferimento ai risultati della analisi dei parametri chimici allo scarico del depuratore nel periodo 2001-2014, pone in rilievo che l'impianto di Campalto non potrà raggiungere allo scarico una concentrazione minore od eguale ad 1 µg/litro di arsenico, come invece prescritto dalla normativa speciale.

Questo aspetto tecnico-gestionale è stato evidenziato nella documentazione progettuale allegata alle istanze di proroga dei termini per l'adeguamento allo scarico del Depuratore e sottoposte alla valutazione della C.T.R.A. del 04.12.2003 ed in tutte le adunanze successive dell'organo tecnico consultivo regionale, così come descritto nell'allegato progettuale "Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione UV. 2ª Fase - Chiariflocculazione. Lotto A", finanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia. La problematica è stata più volte illustrata nelle sedute della CTRA, ed in tale sede l'Ente Gestore ha evidenziato che la presenza dell'arsenico nelle acque reflue è dovuta alle infiltrazioni delle acque parassite nella rete fognaria. Le acque potabili, sulla scorta dei dati di ARPAV, per il bacini idraulici con recapito dei reflui a Campalto, non presentano tracce di arsenico.

La presenza di As nelle acque reflue (e dei metalli in generale) come tipologia contaminante, oltre che dagli scarichi domestici (metabolismo umano, smaltimento improprio di vernici e prodotti chimici), può derivare anche da acque meteoriche di dilavamento, dalla presenza del fondo naturale di As nei suoli e nelle acque di falda. L'As può derivare anche da alcuni antiparassitari ed erbicidi, usati soprattutto nel passato e dall'uso di fertilizzanti fosfatici ed organici; in passato l'As è stato utilizzato come pigmento per le vernici e nelle concerie.

La presenza naturale dell'arsenico nelle falde della media e bassa pianura veneta è nota da molti anni, con composizioni chimiche che ne giustificano la presenza, sulla scorta del monitoraggio garantito dalle reti di controllo provinciali e regionali.

Il Piano Direttore 2000 che detta le linee-guida per il disinquinamento della Laguna di Venezia (approvato dalla D.C.R. 01.03.2000, n. 24), al capitolo B4 "Stato di qualità delle falde e rapporti con la Laguna", al sottoparagrafo B4.2 (Considerazioni

sulla qualità delle acque sotterranee), evidenzia che, per poter formulare giudizi certi sul rapporto idrogeologico ed idrochimico tra Bacino Scolante (BSL), gronda lagunare e Laguna, vi è la necessità di acquisire nuovi dati mediante l'avvio di indagini approfondite riferite principalmente allo studio dettagliato dei motivi sedimentologico-deposizionali, allo stato di qualità delle falde superficiali, all'eventuale utilizzo delle acque della prima falda (soprattutto) in agricoltura, all'esame delle opere che hanno modificato l'assetto naturale dell'area lagunare.

In tempi più recenti, lo studio ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto" (2016), per l'intero bacino deposizionale del Brenta individua un valore di fondo per la matrice solida di 46-47 mg/kg. Si osserva che in tale area il contenuto di arsenico è più alto nei suoli a tessitura fine (con maggior contenuto di argilla) caratteristici delle aree morfologicamente depresse e gradualmente più basso nei suoli a tessitura più grossolana.

Con riferimento alla matrice solida, sulla scorta dell'art. 240, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 152/2006 (Parte IV, Titolo 5°), la D.G.R. 04.06.2013, n. 819, ha approvato i valori di fondo naturale di alcuni metalli e metalloidi (tra i quali l'As) nei suoli dell'area compresa nel Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), sulla base dello studio scientifico predisposto da ARPAV.

Considerata la rilevanza della problematica relativa alle acque di falda del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia e quindi non solo limitato al depuratore di Campalto, ma anche a tutto il Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Venezia-Porto Marghera, la Direzione Regionale Progetto Venezia ha provveduto, avvalendosi di ARPAV, ad elaborare il progetto "A.Li.Na." concernente "L'Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee nella falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in Laguna di Venezia (bacino deposizionale del Brenta)".

Gli esiti dell'indagine scientifica, validati da ARPAV, sono stati successivamente sottoposti dalla Regione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con istanza di modifica del limite di concentrazione allo scarico del depuratore di Campalto.

Il programma delle indagini dell'ARPAV è stato sottoposto alla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera nell'adunanza istruttoria del 06.02.2009 ed in sede di Conferenza di Servizi Decisoria del 27.02.2009 (ex art. 252, comma 4, D.L.vo n. 152/2006; art. 14-ter, L. n. 241/1990). Il MATTM, con il successivo Decreto Direzione Generale Qualità della Vita 02.03.2009, prot. n. 8105, prendeva atto, con richiesta di integrazioni, dello Studio A.LI.NA.

Il Consiglio Regionale, con Deliberazione 27.07.2011 n. 45, approvava e finanziava il sopra citato "Progetto ALINA".

La D.G.R. 07.02.2012, n. 162, nel far propria la decisione del Consiglio, provvedeva ad incaricare ARPAV, dell'attuazione del progetto ALINA, autorizzando la stessa Agenzia alla conduzione dei rilievi sperimentali per la determinazione, tra gli altri parametri, anche della concentrazione di fondo naturale dell'As nel bacino idraulico-fognario della terraferma veneziana con recapito al depuratore di Campalto.

ARPAV, con nota 29.10.2014, prot. n. 107577, ha trasmesso l'elaborato A.Li.Na. definitivo per il Bacino deposizionale del Brenta, con richiesta di proroga delle attività investigative al 30.06.2016.

Con riferimento alla matrice liquida, l'elaborazione statistica dei dati di campionamento, effettuata ai percentili superiori per la definizione dei valori di fondo, porta al 90° percentile un valore di 74 µg As/litro. Nell'indagine si evidenzia che i valori analitici riscontrati denotano una "presenza pressoché diffusa dell'As nelle acque di falda analizzate".

I risultati del progetto ALINA (presentazione dati e determinazione dei livelli di fondo, datato ottobre 2014) sono stati trasmessi dalla Regione al MATTM con nota 07.01.2015, prot. n. 3501 (prot. MATTM n. 237 del 07.01.2015), ed esaminati dalla Segreteria Tecnica congiunta - Porto Marghera dell'11.02.2015 (convocata dal MATTM con nota del 26.01.2015, prot. 0000609), che si esprimeva nei seguenti termini.

"La Segreteria Tecnica prende atto della presentazione e si riserva di esaminare la documentazione in maggior dettaglio in un successivo incontro. I presenti concordano sull'opportunità che gli esiti dello studio ARPAV (condotto in area esterna al SIN) vengano valutati anche in comparazione con gli scenari geologici, idrogeologici ed idrogeochimici che caratterizzano le aree interne al SIN".

Gli esiti dell'indagine venivano, inoltre, illustrati l'11.02.2015 alla Conferenza di Servizi Istruttoria, presso il MATTM ed alla C.T.R.A. del 18.06.2015 (Voto n. 3980/2015).

La Regione, con nota 18.11.2015, prot. n. 469248, ha trasmesso al MATTM lo studio "Idrogeologia del SIN di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee - Relazione definitiva", che veniva esaminata nelle Conferenze di Servizi Istruttoria e Decisoria del 30.05.2016.

Nelle due Conferenze del 30.05.2016 (ex art. 252, D.L.vo n. 152/2006, Parte 4, Titolo 5), la Regione chiedeva di pervenire, nella prossima Conferenza di Servizi, a delle conclusioni anche sullo Studio ALINA (inerente ai valori di fondo naturale nelle acque sotterranee), già esaminato in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria del 26.02.2015, anche alla luce degli approfondimenti idrogeologici forniti.

Il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 30.05.2016 veniva fatto proprio dal Decreto del Dirigente della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 01.08.2016, prot. n. 0000398/STA, che faceva propria la seguente decisione della Conferenza di Servizi Decisoria:

"Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi Decisoria prende atto dell'elaborato "Idrogeologia del SIN di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee - relazione definitiva". La Conferenza di Servizi Decisoria ritiene necessario che siano approfonditi gli aspetti rilevati da ISPRA e da ARPAV in fase di istruttoria nell'ambito di un apposito Tavolo Tecnico convocato dal MATTM. Nell'ambito di tale tavolo tecnico, potranno essere discusse anche le conclusioni del Progetto ALINA per l'individuazione dei valori di fondo e gli aspetti relativi al finanziamento delle attività di integrazione dello Studio".

In attesa del completamento dell'iter di approvazione dello studio ALINA e facendo seguito all'istanza di VERITAS S.p.A., la D.G.R. 15.09.2015, n. 1202, sulla scorta del Parere C.T.R.A. 18.06.2015, n. 3980, ha concesso una ulteriore proroga, al 31.12.2016, per l'adeguamento dello scarico di Campalto ai limiti di concentrazione di arsenico, subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

L'Ente Gestore ha rispettato le prescrizioni e, all'approssimarsi della scadenza della proroga, con le note 11.07.2016, prot. n. 49099 e 11.11.2016, prot. n. 76882, ha trasmesso la Relazione "Salvaguardia di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.1999. Deroga dei limiti di scarico del depuratore di Campalto limitatamente al parametro arsenico" (datata giugno 2016), integrata con l'Aggiornamento datato novembre 2016.

L'anzidetta documentazione è stata predisposta utilizzando i risultati sperimentali desunti nello studio di ARPAV "ALINA", integrato con i dati sperimentali della concentrazione sulle acque di falda nei pozzi dei bacini idraulici tributari del depuratore di Campalto, ottenuti dall'ARPAV e dal Comune di Venezia.

Gli esiti delle analisi in argomento evidenziano l'effettivo contributo delle acque parassite ai livelli di concentrazione di arsenico totale nei reflui recapitati dalla rete fognaria al depuratore di Campalto, confrontati con il carico di arsenico del corpo idrico ricettore (il canale Marzenego-Osellino).

Le acque di falda che si infiltrano nella rete fognaria presentano una concentrazione di fondo medio naturale pari a 3,46 microgrammi di arsenico/litro e massimo naturale di arsenico pari a 7,27 microgrammi di arsenico/litro.

VERITAS S.p.A. propone che i citati valori vengano assunti quali nuovi limiti allo scarico, previa apposita deroga ministeriale e modifica legislativa del limite allo scarico in Laguna per l'impianto di Campalto.

Premesso quanto sopra, gli studi e le indagini, sulle matrici solide e liquide, condotte sulle problematiche connesse alla presenza dell'arsenico, gli esiti dell'indagine "ALINA", il Decreto del MATTM 01.08.2016, prot. n. 0000398/STA e le richiamate istanze di VERITAS S.p.A. sono state illustrate alla C.T.R.A. nell'adunanza del 30.11.2016, che ha ritenuto meritevole di accoglimento, con il Voto n. 4013 (**Allegato A** al presente provvedimento) l'istanza di concessione di una ulteriore proroga di un anno (dal 31.12.2016 al 31.12.2017) per l'adeguamento dello scarico del depuratore di Campalto al D.M. 30.07.1999, per il solo parametro arsenico.

La durata annuale della proroga tiene conto dei tempi necessari all'acquisizione degli approfondimenti richiesti da ISPRA ed ARPAV sullo Studio dell'Idrogeologia del SIN di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee - Relazione definitiva, alla loro illustrazione alla Conferenza dei Servizi Decisoria del S.I.N. di Venezia Porto Marghera, che dovrà esprimersi anche sulla determinazione del valore del fondo naturale di arsenico nelle acque di falda nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia ed alla predisposizione dei conseguenti Atti Amministrativi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto.

RITENUTO di accogliere la richiesta di proroga per l'adeguamento degli scarichi sulla scorta del Parere espresso dalla C.T.R.A. 30.11.2016, n. 4013 (**Allegato A** al presente provvedimento).

EVIDENZIATO che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

VISTE le Leggi 16.04.1973 n. 171; 29.11.1984 n. 798, art. 5, art. 21; 31.05.1995, n. 206, art. 2

VISTO il D.P.R. 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 6, comma 3; art. 3, co. 31, art. 12;

VISTI i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 - limiti agli scarichi in Laguna di Venezia e bacino scolante;

VISTO il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi dei Decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (G.U. 19.08.1999, n. 158).

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;

VISTO il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 - T.U. ambiente; Capo II, art. 101, comma 6, art. 124; Parte III, Sez. II e Allegato n. 5 -;

VISTE le LL.RR. n. 64/1979 art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992, n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003 e ss.mm.ii.; 07.01.2011, n. 1.

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Regionale:

- 01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;
- 18.12.2002 n. 103 - individuazione soggetti attuatori e Schede di Progetto disinquinamento Bacino Scolante Laguna di Venezia;
- 05.11.2009 n. 107 - approvazione del P.T.A.;
- 27.07.2011, n. 45 - riparto fondi CIPE; ex Deliberazione CIPE 31.07.2009 n. 31;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- 22.06.2001, n. 1634; 21.12.2001, n. 3749 - approvazione progetti adeguamento impianti ai DD.MM.;
- 31.12.2001, n. 4041; 18.04.2003, n. 1140; 30.12.2003, n. 4361; 06.02.04, n. 283 (Parere n. 3176/2003, proroga al 31.12.2005); 30.12.2005, n. 4370 (Parere n. 3348/2005, proroga al 31.12.2007); 22.01.2008, n. 75 (Parere n. 3471/2007); 27.01.2009 n. 102 (Parere n. 3560/2008); 27.01.2011 n. 70 (Parere 30.11.2010 n. 3698, proroga al 31.12.2012); 26.10.2011 n. 1714 (presa atto riparto ex DCR n. 45/2011); 07.02.2012 n. 162 (incarico A.R.P.A.V.); 11.12.2012, n. 2520 (Parere n. 3841/2012, proroga al 30.06.2015); 15.09.2015, n. 1202 (Parere n. 3980/2015).

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla D.C.R. 01.03.2000, n. 24.

VISTO il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 13, 22, 24, 25, 36 e l'Allegato "A" (approvato dalla D.C.R. n. 107/2009).

VISTA le note di A.R.P.A.V. 29.10.2014, prot. n. 107577, di trasmissione degli esiti del progetto ALINA; 10.10.2016, prot. n. 0095590, concernente la trasmissione di dati rilevati allo scarico dell'impianto di depurazione in località Campalto di Venezia, relativamente al periodo 2010-2016; 17.10.2016, prot. n. 98048/X.20.03 (esiti campionamenti a monte idrovora di Campalto)

VISTE le note di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. 11.07.2016, prot. n. 49099 e 11.11.2016, prot. n. 76882.

VISTO il D.P.G.R. 29.06.2015 n. 99.

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di far proprio il Parere favorevole della C.T.R.A., espresso nella seduta del 30.11.2016, n. 4013, concernente l'accoglimento dell'istanza, presentata da VERITAS S.p.A., di proroga dei termini di adeguamento dello scarico dell'impianto pubblico di depurazione di Campalto, in Comune di Venezia (**Allegato A** al presente provvedimento).

3. Nelle more della conclusione dell'iter per l'individuazione del valore del fondo naturale nelle acque di falda del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia (Bacino deposizionale del Brenta), a VERITAS S.p.A., in qualità di Ente gestore dell'impianto, viene concessa la proroga transitoria al 31.12.2017 per l'adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di Campalto-Venezia, al valore limite tabellare sancito dal D.M. 30.07.1999.
4. Nel periodo transitorio, funzionale all'adeguamento dell'impianto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. Allo scarico del depuratore, non dovrà essere superato il valore medio annuo della concentrazione di Arsenico di 5 µg/litro.
 - b. Allo scarico del depuratore, il valore di concentrazione dell'Arsenico non dovrà superare i 10 µgAs/litro (pari al valore ammesso per l'acqua potabile dal D.Lgs n. 31/2001) come valore massimo in un campionamento medio ponderato sulle 24 ore.
5. Il presente provvedimento va trasmesso a VERITAS S.p.A., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all'A.R.P.A.V., alla U.O. Litorale Veneto, alla Direzione Difesa del Suolo, al Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia".
6. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
7. Di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente Atto.
8. Di dare atto che il presente Provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.
9. Di pubblicare il provvedimento sul B.U.R.V.